

REVISIONE LEGALE 2024

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ASPETTI LEGATI ALLA REVISIONE DEI CONTI

GIULIO GOLFETTO – ANTONIO GABRIELE SANTOSUOSSO

30 ottobre 2024

Agenda

- Introduzione e contesto
- Normativa di riferimento
- Obblighi di adeguata verifica
- Obblighi di segnalazione
- Obblighi di conservazione
- Quadro sanzionatorio
- Case study
- Conclusioni

Obiettivi del corso

- Esaminare la normativa antiriciclaggio nazionale
- Comprendere le responsabilità e il ruolo dei revisori attribuiti dalla normativa antiriciclaggio.
- Analizzare casi studio



Introduzione e contesto

Ordinamento italiano

Obiettivi sistema antiriciclaggio

- Prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale;
- Contribuire a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, in generale, l'integrità dell'economia nel complesso.
- L'azione di prevenzione è importante complemento dell'attività di repressione dei reati poichè intercetta e ostacola l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi.
- Sistema antiriciclaggio: utilizzato anche per contrastare i fenomeni del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Ordinamento italiano

Normativa

- Sviluppata in coerenza con standard internazionali e direttive europee.
- Il framework legislativo antiriciclaggio è rappresentato dal **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**.
- Conformemente alla disciplina comunitaria, il d.lgs. 231/2007 ha adottato una nozione di riciclaggio che include anche le attività di *autoriciclaggio*.
- L'**autoriciclaggio** è stato considerato per lungo tempo come un *post-factum* non punibile. Successivamente la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3, comma 3) ha **introdotto uno specifico reato nell'ordinamento penale** italiano (art. 648 ter.1 del Codice Penale).

Ordinamento italiano

Fondamenti

- Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla **collaborazione** tra operatori, Autorità amministrative, organi investigativi e Autorità giudiziaria.
- Principio cardine: **approccio basato sul rischio**, che deve informare l'azione delle Autorità e il comportamento dei soggetti obbligati.
- L'ordinamento si è dotato di una **procedura strutturata** per valutare le minacce di riciclaggio, individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni e, quindi, i settori maggiormente esposti a tali rischi.
- L'**intensità dei presidi** posti in essere dagli operatori deve essere commisurata ai rischi individuati nell'analisi nazionale e rilevata in concreto nell'ambito dell'esercizio della propria attività.

Ordinamento italiano

Obblighi

Agli operatori è richiesto l'adempimento di specifici obblighi:

- **adeguata verifica della clientela:** attuata attraverso una serie di misure (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo ("TE"), acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, controllo costante del rapporto con il cliente);
- **conservazione dei documenti e delle informazioni** acquisite per consentire la ricostruibilità dei flussi finanziari;
- **individuazione e segnalazione delle operazioni sospette** all'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

Ordinamento italiano

Titolarità effettiva e misure di prevenzione

- Così come previsto dalle disposizioni comunitarie, in Italia sono state introdotte disposizioni normative volte a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, tramite l'introduzione di un sistema centralizzato di **registrazione dei titolari effettivi in apposite sezioni del Registro delle imprese. Tali disposizioni non risultano tuttavia, ad oggi, ancora operative.**
- Altre misure di prevenzione presenti nell'ordinamento italiano e finalizzate a ostacolare i fenomeni di riciclaggio, sono rappresentate dalle **limitazioni all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.**

Ordinamento italiano

Destinatari degli obblighi

Il numero di categorie di destinatari degli obblighi è stato ampliato nel tempo e comprende ad oggi:

- **intermediari bancari, finanziari e assicurativi e dagli altri operatori finanziari.**
- **categorie di professionisti** (notai, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e società di revisione)
- **altri operatori non finanziari** (soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, attività di recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante, titoli, valori, operatori professionali in oro, soggetti che esercitano l'attività di mediazione civile, attività in mediazione immobiliare, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.)

Ordinamento italiano

Destinatari degli obblighi

- Disposizioni specifiche riguardano inoltre i **prestatori di servizi di gioco** (on line, su rete fisica, case da gioco) e, in base al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, gli operatori compro oro.
- i prestatori di servizi relativi a societa' e trust.

Ordinamento italiano architettura istituzionale

Il d.lgs. 231/2007 salvaguarda la **separazione tra funzione politica** e le **autorità tecniche** e valorizza la cooperazione istituzionale sia a livello nazionale che internazionale.

Il **Ministro dell'economia e delle finanze** (MEF): è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Promuove la collaborazione tra la **UIF**, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le forze di polizia, nonché tra soggetti pubblici e settore privato.

Il Ministero inoltre segue la materia delle limitazioni all'utilizzo del contante, esercita i poteri sanzionatori, acquisendo elementi utili presso i soggetti obbligati, anche mediante ispezioni. Tra l'altro cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali.

Ordinamento italiano

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Autorità tecniche: un ruolo centrale è attribuito all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (**UIF**), la quale è istituita presso la Banca d'Italia ed è autonoma e operativamente indipendente rispetto ad essa. (art. 6 del D.Lgs 231/2007).

L'UIF , tra le altre, esercita le seguenti funzioni:

- **riceve le segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse da intermediari, professionisti e operatori non finanziari;
- effettua l'analisi finanziaria delle sudette informazioni e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi.

Ordinamento italiano

UIF *(segue)*

- Oltre all'analisi operativa per l'approfondimento dei singoli casi di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'UIF **effettua analisi di tipo strategico**, individuando fenomeni e tendenze, nonché vulnerabilità sistemiche e nel perseguimento di tale fine, utilizza le informazioni derivanti, dall'analisi dei dati aggregati, dall'approfondimento delle SOS e da ogni altro elemento informativo di rilievo nella sua disponibilità.
- avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, **emana istruzioni** sui dati e sulle informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni, sulla relativa tempistica e sulle modalità di tutela di riservatezza del segnalante.

Ordinamento italiano

UIF *(segue)*

- Al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, la UIF **emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia e elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali** sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- L'UIF effettua, anche attraverso **ispezioni**, verifiche al fine di accertare il rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione alla UIF previste dal D.lgs 231/2007. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi.

Ordinamento italiano

Autorità di vigilanza

- Le **Autorità di vigilanza** di settore (Banca d'Italia, Ivass, Consob) verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal decreto. Adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del decreto in materia si adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni. Esercitano i connessi poteri sanzionatori.
- Le **amministrazioni** e gli **organismi interessati** presiedono alla verifica sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti non sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza di settore.

Ordinamento italiano

Organismi di autoregolamentazione

- Il contesto normativo valorizza inoltre il ruolo degli **organismi di autoregolamentazione**. In base alla norma gli stessi, in quanto enti esponenziali di categorie professionali, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi; sono responsabili dell'elaborazione di regole tecniche in determinate materie (in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica); sono responsabili della formazione dei propri iscritti; applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi e ripetute.

Ordinamento italiano

Sanzioni

- L'osservanza degli obblighi è presidiata da un articolato **sistema di sanzioni**, penali e amministrative. Sistema sanzionatorio coerente con le previsioni comunitarie che stabiliscono l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche, delle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione e degli organi di direzione, amministrazione e controllo che, con condotte negligenti o omissive, abbiano agevolato o reso possibile la violazione.
- Le **sanzioni penali** sono previste limitatamente ai casi di gravi condotte perpetrate attraverso frode o falsificazione e ai casi di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette.

Ordinamento italiano

Sanzioni

- L'ordinamento ha stabilito **sanzioni amministrative** sia per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime sia per quelle prive di tali requisiti.
- La **gravità delle violazioni** è determinata sulla base di criteri specificamente indicati. Vi sono previsioni particolari per le violazioni degli obblighi segnaletici dai quali siano derivati vantaggi economici al soggetto responsabile.



Normativa di riferimento

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento legislativo fondamentale in materia di antiriciclaggio è rappresentato dal **D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007** (Decreto Antiriciclaggio), che ha recepito nell'ordinamento italiano la c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva n. 2005/60/CE). Il Decreto Antiriciclaggio è in vigore dal 29 dicembre 2007 ed è stato modificato più volte, da ultimo dal D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (c.d. Decreto Correttivo), che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/843 (Quinta Direttiva), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, apportando modifiche alla Direttiva (UE) 2015/849 (Quarta Direttiva), senza però abrogarla. Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La soglia limite all'uso del contante è stata da ultimo modificata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Assume inoltre rilevanza, tra le altre, la **Delibera Consob n. 20570** del 4 settembre 2018 che reca disposizioni di attuazione (principalmente in materia di organizzazione di adeguata verifica della clientela) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; tale Delibera è applicabile ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Autorità nazionali competenti

L'**UIF** (Unità di Informazione Finanziaria) è stata appositamente istituita in seno alla Banca d'Italia per assumere le funzioni precedentemente assegnate all'UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) in materia di antiriciclaggio e costituisce un'articolazione organizzativa della Banca d'Italia dotata di ampi poteri di autonomia e indipendenza. E' il soggetto designato per raccogliere ed esaminare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) inviate dai soggetti obbligati. Può inoltre svolgere ispezioni nei confronti dei soggetti obbligati.

La **Consob** assume un ruolo di assoluto rilievo per i revisori legali e le società di revisione, in quanto rappresenta l'autorità che disciplina e verifica l'attività in materia di antiriciclaggio posta in essere dai revisori legali e dalle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. In materia di antiriciclaggio rappresenta il principale interlocutore per le società di revisione, sia per il potere regolamentare e di indirizzo che per lo svolgimento di attività ispettiva nei confronti dei soggetti dalla stessa vigilati

Autorità nazionali competenti (segue)

La **Banca d'Italia** in materia di antiriciclaggio svolge la sua attività di indirizzo e controllo principalmente nei confronti degli intermediari finanziari; tuttavia i provvedimenti da questa emessi possono assumere rilevanza anche per le società di revisione contabile.

Soggetti destinatari

La normativa antiriciclaggio originariamente era rivolta essenzialmente agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e agli altri soggetti che svolgono a vario titolo attività finanziaria. Successivamente tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono state incluse anche le seguenti categorie:

- soggetti che per la particolare natura dell'attività svolta (es. case da gioco, trasporto di denaro contante, agenzie di affari in mediazione immobiliare) sono stati individuati dal legislatore quali operatori rilevanti
- soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, CAF e patronati

Soggetti destinatari (segue)

- notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di specifiche operazioni dettagliate nella normativa
- prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai soggetti indicati nei precedenti punti
- **i revisori legali e le società' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;**
- **i revisori legali e le società' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.**

Definizione di riciclaggio

Che cos'è il riciclaggio?

La normativa Antiriciclaggio (o *Anti Money Laundering*) definisce così il riciclaggio (art.2 c.4 del D.lgs 231/2007):

- la **conversione** o il **trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

-continua-

Definizione di riciclaggio (segue)

- l'**acquisto**, la **detenzione** o l'**utilizzo di beni** essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la **partecipazione** ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali (art.2 c.5 del D.lgs231).

Articolazione del fenomeno criminale del riciclaggio

Le 3 fasi del riciclaggio di denaro possono essere così descritte:

- **Fase 1_Introduzione nel mercato (*placement*)**: i proventi del reato presupposto, mediante una serie di operazioni (deposito, cambio, trasferimento, acquisto, ecc.) vengono collocati nel sistema economico legale; in concreto, il placement solitamente si traduce nella raccolta di denaro o valori provenienti dal reato presupposto ed il loro collocamento presso istituzioni o intermediari finanziari o anche direttamente sul mercato mediante l'acquisto di beni, sia all'interno del Paese sia, come spesso accade, all'estero (ad esempio in paradisi fiscali o paesi aventi una legislazione bancaria idonea a favorire l'anonimato delle operazioni)

Articolazione del fenomeno criminale del riciclaggio (segue)

- **Fase 2_Stratificazione (*layering*)**: con una serie di operazioni, di natura tendenzialmente finanziaria, viene rimosso ogni diretto collegamento tra i fondi e l'attività criminale a monte da cui essi provengono, al fine di dissimulare i fondi illeciti nel sistema finanziario, impedendo così la ricostruzione della loro movimentazione da parte delle autorità di controllo e delle autorità investigative; si tende, insomma, a rendere quanto più possibile anonima la ricchezza, creando una copertura apparentemente legittima
- **Fase 3 – Integrazione (*integration*)**: è la fase in cui il denaro o gli altri beni provenienti da reato, essendone già state occultate la provenienza illecita e l'origine, vengono "integrati" definitivamente nel circuito finanziario ordinario, in modo tale che questo ingresso appaia frutto di una operazione finanziaria ordinaria con fondi di provenienza legittima

Articolazione del fenomeno criminale del riciclaggio (segue)

Pertanto, schematicamente, l'articolazione del riciclaggio può essere così rappresentata



Viene commesso un reato penale dal quale deriva un profitto -
Reato presupposto



Vi è un **provento economico** realizzato **dal reato presupposto** (profitto realizzato dal reato presupposto e come tale identificabile)



Vi è un'operazione di **"riciclaggio"** del provento economico derivante dal reato presupposto

Autoriciclaggio e Finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo rientrano in un quadro comune di contrasto al riciclaggio di denaro e altre forme di uso illecito dei fondi.

Anche se **autoriciclaggio** e **finanziamento del terrorismo** hanno normative specifiche, fanno parte di un quadro più ampio di prevenzione delle attività finanziarie illecite.

nozione di autoriciclaggio:

L'autoriciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 186/2014 ed è un reato commesso da colui che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per quanto attiene invece l'elemento oggettivo, è necessario, ai fini della punibilità penale, che le attività poste in essere abbiano la caratteristica di essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle altre utilità.

Autoriciclaggio e Finanziamento del terrorismo

finanziamento del terrorismo:

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 per "finanziamento del terrorismo" si intende *"qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette"*.

Evoluzione storica della lotta al riciclaggio

La lotta al riciclaggio si è evoluta in risposta a minacce crescenti legate alla criminalità organizzata e al terrorismo, con la creazione di organismi internazionali di vigilanza e cooperazione.

1970 – USA, Bank Secrecy Act: prima legge globale contro il riciclaggio, che imponeva l'obbligo alle banche di segnalare transazioni sospette e mantenere registri delle stesse.

1989 – Creazione del FATF: il **Financial Action Task Force** fu istituito dal G7 per combattere il riciclaggio e armonizzare le normative tra i Paesi.

1990-2000 – Allargamento della normativa AML: l'introduzione di leggi più severe dopo gli attacchi dell'11 settembre, che hanno evidenziato i collegamenti tra riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

2015-2020 – 4a e 5a Direttiva Antiriciclaggio dell'UE: rafforzamento delle normative europee con maggiore trasparenza sui beneficiari effettivi delle società e nuove regole sulle criptovalute.

Nuove tendenze nel riciclaggio di denaro

L'evoluzione del riciclaggio nell'era digitale:

- **Criptovalute:** l'utilizzo di criptovalute come Bitcoin e Ethereum rende più difficile tracciare i flussi di denaro, poiché le transazioni possono essere anonime e avvengono su piattaforme decentralizzate.
- **Exchange non regolamentati:** alcuni exchange di criptovalute non seguono le normative AML, facilitando il trasferimento di fondi illeciti senza controlli.
- **Stablecoin:** criptovalute legate a valute tradizionali (es. USDT) sono sempre più utilizzate per operazioni transfrontaliere.

Nuove tendenze nel riciclaggio di denaro (segue)

Tecnologie emergenti e riciclaggio

Blockchain private: mentre le blockchain pubbliche come Bitcoin sono trasparenti, alcune criptovalute (es. Monero) offrono un livello di anonimato molto elevato, rendendo difficile tracciare le transazioni.

Token non fungibili (NFT): gli NFT possono essere utilizzati per facilitare il riciclaggio attraverso la compravendita di token digitali a prezzi gonfiati per “ripulire” fondi di origine illecita.



Obblighi di adeguata verifica

Normativa antiriciclaggio – i principi generali

Tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli **obblighi** su di essi gravanti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

L'applicazione delle misure previste dalla normativa antiriciclaggio deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa.

In via generale, le misure di applicazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

I clienti debbono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (obbligo di collaborazione attiva del cliente)

Il ruolo del revisore dei conti

Le Società di Revisione Legale e i Revisori Legali, così come altri soggetti destinatari, in base al Decreto Antiriciclaggio hanno i seguenti obblighi:

- Obblighi di **adeguata verifica della clientela**
- Obbligo di **segnalazione delle operazioni sospette** (SOS) all'UIF
- Obblighi di **conservazione**

L'adeguata verifica della clientela

L'“**adeguata verifica della clientela**” costituisce l'obbligo fondamentale prescritto dalla normativa antiriciclaggio. La maggior parte delle attività collegate con questo obbligo debbono essere poste in essere al momento dell'instaurazione del rapporto professionale. In ogni caso, l'esecuzione della prestazione professionale non può iniziare se non è stato assolto l'obbligo di adeguata verifica della clientela.

L'adeguata verifica della clientela si compone delle seguenti quattro attività:

1. L'**identificazione del cliente** e la **verifica della sua identità** sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
2. L'**identificazione del Titolare Effettivo** (i.e. il beneficiario economico finale della prestazione professionale, ovvero una persona fisica da identificarsi secondo specifici criteri definiti dal Decreto Antiriciclaggio)
3. L'**ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.**
4. Il **controllo costante** nel corso dello svolgimento della prestazione professionale.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Sistema di rating Antiriciclaggio

- La normativa prevede che l'obbligo di adeguata verifica della clientela debba essere commisurato al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che viene associato al cliente (e relativo incarico professionale) al momento dell'instaurazione del rapporto professionale
- A tale fine, al momento dell'acquisizione del cliente (e successivamente ad ogni nuovo incarico acquisito) viene attribuita una classe di rischio di riciclaggio, sulla base di un sistema di rating basato su diverse classi di rischio.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Sistema di rating Antiriciclaggio

Il **D.Lgs 231/2007** ha fissato i seguenti parametri di valutazione del grado di rischio

>> Parametri relativi al cliente:

1) Natura giuridica; 2) Attività svolta; 3) Appartenenza al settore della PA o con TE classificato come PEP; 4) Comportamento tenuto dal cliente al momento dell'instaurazione della prestazione professionale; 5) Area geografica di residenza o sede del cliente.

>> Parametri relativi alla prestazione professionale:

1) Tipologia; 2) Modalità di svolgimento; 3) Ammontare; 4) Durata; 5) Ragionevolezza della prestazione in rapporto all'attività svolta dal cliente; 6) Area geografica di destinazione della prestazione professionale.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Sistema di rating Antiriciclaggio

Il provvedimento Consob del 4 settembre 2018 ha individuato i seguenti ulteriori parametri di valutazione:

1. gli assetti proprietari e di controllo nonchè l'articolazione organizzativa e il complesso delle procedure operative e di controllo;
2. l'esistenza di particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire od ostacolare l'individuazione del titolare effettivo;
3. le caratteristiche ed attività dell'eventuale titolare effettivo;
4. il grado di complessità e di trasparenza dell'eventuale gruppo di appartenenza della società cliente;
5. l'eventuale collegamento, partecipativo o di altra natura, del cliente con soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
6. eventuali condanne penali, sottoposizione del cliente a procedimenti penali, notorie connessioni con soggetti condannati per reati in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Sistema di rating Antiriciclaggio

7. Attività economica svolta dal cliente (in particolare settori esposti al rischio di riciclaggio o di corruzione). Assumono al riguardo rilievo i seguenti settori:
- Gestione di case da gioco e scommesse, commercio di armi, raccolta e smaltimento rifiuti, squadre di calcio, e-money e crypto valute;
 - Rimesse di denaro e trasporto denaro, commercio pietre preziose e compro oro, case d'asta, recupero crediti per conto terzi, intermediazione mobiliare;
 - Produzione di energie rinnovabili, cash intensive business, industria mineraria, servizi sanitari e settore farmaceutico, real estate costruzioni e movimento terra, attività ricreative e di sport, erogazione fondi pubblici, appalti pubblici, money services businesses and pay day loans.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del cliente e la verifica della sua identità

E' il primo passo fondamentale del processo di adeguata verifica.

In base al decreto Antiriciclaggio la definizione di cliente è:

"cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;"

Conseguentemente in linea di principio per il revisore legale il cliente da identificare è sempre il soggetto a favore del quale viene resa una prestazione professionale

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del cliente e la **verifica della sua identità** (segue)

Il revisore o il professionista deve attuare tale attività ' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una **fonte affidabile** e **indipendente**.

Ad esempio è attuabile raccogliendo la seguente documentazione:

- Persona giuridica che conferisce l'incarico: Visura camerale da cui risultino anche i poteri di rappresentanza;
- Rappresentante Legale e/o firmatario della lettera di incarico: E' necessario accertare i poteri di rappresentanza, a meno che gli stessi non siano già elencati nella visura camerale ottenuta.
- acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Senza questa fase, non è possibile procedere con il processo di adeguata verifica.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo (TE) e verifica identità

1. Si tratta del "beneficiario economico finale della prestazione"
2. E' rappresentato dalla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente;
3. In base al D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 **un TE è SEMPRE identificabile**; infatti il legislatore prevede che l'identificazione del TE avvenga attraverso l'utilizzo dei seguenti criteri:
 - proprietà diretta o indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, oppure esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

continua

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo

- qualora l'applicazione dei criteri sopra esposti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale. In tale ultima ipotesi la norma prevede che debba essere lasciata evidenza dei controlli effettuati per verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente;

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

L'identificazione del Titolare Effettivo è fondamentale perché spesso i soggetti coinvolti in attività di riciclaggio cercano di nascondere la loro identità dietro a società o strutture complesse. Per questo motivo, la normativa richiede che i revisori vadano oltre l'identificazione del cliente diretto e risalgano fino al vero beneficiario.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo – Registro dei Titolari Effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi è uno strumento istituito per garantire la trasparenza sulla proprietà e sul controllo delle società e di altre entità giuridiche, in linea con le normative internazionali e le direttive antiriciclaggio, come la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) e successivi aggiornamenti.

Il registro permette alle autorità competenti e ai soggetti obbligati (inclusi i revisori) di avere accesso a informazioni aggiornate sui titolari effettivi, contribuendo a identificare e prevenire situazioni di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Questo strumento rende più difficile l'utilizzo di società di comodo o strutture complesse per nascondere l'identità dei reali beneficiari economici.

Il registro è accessibile sia alle autorità di vigilanza sia ai soggetti obbligati, come i revisori contabili. Le informazioni contenute nel registro comprendono dettagli su chi detiene la proprietà o il controllo effettivo di una società o di altre entità giuridiche, nonché di trust e strutture giuridiche analoghe.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo – Registro dei Titolari Effettivi

In Italia, l'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi è stata prevista dal Il DECRETO 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in GU n.121 del 25-05-2022 , **ma l'operatività del Registro è al momento sospesa**. Con l'introduzione del registro, le società saranno obbligate a comunicare le informazioni riguardanti i titolari effettivi alla Camera di Commercio.

In particolare, in capo agli Amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica è previsto l'obbligo di comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi ai propri titolari effettivi. Tali dati verranno conservati in un'apposita sezione del registro delle imprese

La mancata o errata comunicazione può comportare sanzioni amministrative significative.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo – Registro dei Titolari Effettivi

Nel caso in cui quanto contenuto nel Registro dei Titolari effettivi non coincida con le informazioni acquisite dalla società in sede di adeguata verifica della clientela, la società di revisione dovrà effettuare una segnalazione di difformità nel portale dedicato al Registro gestito da Infocamere.

Nel caso in cui la società di revisione rilevi una scarsa collaborazione e/o reticenza da parte del cliente nel fornire le informazioni e/o gli approfondimenti richiesti, oppure nel caso in cui siano fornite dal cliente informazioni palesemente difformi o fuorvianti rispetto a quelle presenti nel Registro dei Titolari Effettivi, dovrà essere effettuata una segnalazione di operazione sospetta all'UIF .

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo – Registro dei Titolari Effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi, una volta divenuto operativo, fornirà un supporto prezioso per il revisore, facilitando l'ottenimento di informazioni sui titolari effettivi.

Questo consentirà al professionista di:

- Velocizzare il processo di verifica delle informazioni sul TE, in particolare nei casi di scarsa collaborazione da parte del cliente.
- Ridurre i rischi di errori o frodi durante la verifica dell'identità del Titolare Effettivo, in quanto le informazioni inserite nel registro dovrebbero avere un grado di attendibilità maggiore rispetto alla semplice dichiarazione fatta dal cliente al soggetto obbligato.
- Segnalare eventuali incongruenze rilevate.

In sintesi, il Registro dei Titolari Effettivi rappresenta una risorsa importante per il revisore, poiché consente un accesso diretto e aggiornato ai dati necessari per rispettare le normative antiriciclaggio, riducendo al contempo il rischio di mancata conformità.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Identificazione del Titolare Effettivo – Registro dei Titolari Effettivi

Il decreto di attuazione del registro, come anche gli obblighi di effettuare le comunicazioni sulla titolarità effettiva, sono stati sospesi fino all'autunno 2024, dopo che il 17 maggio 2024 il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 3533/2024, ha sospeso l'esecutività delle sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile e quindi anche l'operatività del Registro dei titolari effettivi. Le udienze in merito sono fissate per il 19 settembre 2024.

Il 15 ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato le ordinanze collegiali (n. 08245/2024 e n. 08248/2024) con le quali ha rimesso diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti nazionali.

Il registro dei titolari effettivi è pertanto sospeso e si attende la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

- Fermo restando quanto previsto in materia di revisione legale dalla normativa vigente e dai principi di revisione, i Revisori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura di ciascuna prestazione professionale oggetto dei singoli incarichi secondo modalità e in misura **proporzionale al profilo di rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile.
- Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del Decreto antiriciclaggio, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce della lettera di incarico e delle pattuizioni ivi contenute, in particolare sull'oggetto dell'incarico professionale.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

- L'obbligo di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto alla luce dei comuni intendimenti delle parti espressi nel contratto di conferimento dell'incarico e nella fase di negoziazione precontrattuale e client and engagement acceptance. Si consideri inoltre che l'incarico di revisione legale è sovente previsto da norme di legge.
- Nel caso non si ricada su ipotesi sopra citate, sarà necessario richiedere le informazioni in questione e riportare nella lettera di incarico lo scopo e a natura dell'incarico. Ad eccezione dei casi in cui vengano individuati specifici rischi connessi con lo scopo e la natura della prestazione, si dovrebbero escludere ulteriori indagini di tipo esplorativo.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Controllo costante nel corso dello svolgimento della prestazione professionale

- Il controllo costante nel corso della prestazione professionale risponde alla esigenza di disporre di un quadro informativo aggiornato del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire delle anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, SOS, astensione dall'esecuzione della prestazione)
- La società di revisione dovrà verificare durante l'intero corso di svolgimento della prestazione sulla base di periodicità da stabilirsi in base al rischio di riciclaggio associato al cliente e all'incarico:
 - Aggiornamento dei dati acquisiti in sede di profilatura del rischio e di adeguata verifica
 - Coerenza tra quanto sopra rispetto a conoscenza del cliente acquisita nel corso dell'incarico
 - Presenza di eventuali elementi che possano indurre a ritenere che il cliente stia operando per conto di un TE diverso da quello precedentemente individuato

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Controllo costante nel corso dello svolgimento della prestazione professionale (segue)

Secondo quanto specificato nel Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su EIP o ESRI (adottato con Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018):

- "Il controllo costante è **commisurato al livello di rischio** del cliente e si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico."

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Controllo costante nel corso dello svolgimento della prestazione professionale

Il Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 indica inoltre:

- "I Revisori applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili."

L'obbligo del controllo costante in linea di principio non richiede, tuttavia, lo svolgimento di procedure di verifica specifiche, volte alla ricerca di operazioni sospette, di infrazioni alle limitazioni all'uso del contante, aggiuntive rispetto a quelle richieste dal processo di revisione e definite dai principi di revisione.

Le procedure previste dai principi di revisione infatti già dovrebbero consentire, unitamente agli indicatori di anomalia emanati dalle competenti autorità, di assolvere alle finalità poste dalla normativa antiriciclaggio.

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Controllo costante nel corso dello svolgimento della prestazione professionale

Alcuni riferimenti di principi:

- PDR (ISA Italia) 220 - Gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
- PDR (ISA Italia) 250 - La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio
- PDR (ISA Italia) 500 Elementi probativi
- PDR (ISA Italia) 550 Parti correlate
- PDR (ISA Italia) 315 Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi
- PDR (ISA ITALIA) 240 Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio

L'adeguata verifica della clientela (segue)

Controllo costante nel corso dello svolgimento della prestazione professionale

- Bisogna considerare tuttavia che **con riferimento ai casi di rischio di riciclaggio diverso da quello basso/normale** o in presenza di indicatori anomali, la società di revisione potrebbe essere chiamata a svolgere, sempre nell'ambito del controllo costante, procedure di verifica specifiche.
- Sulla base delle risultanze del controllo costante la società di revisione deve:
 - Aggiornare ove necessario il profilo di rischio del cliente
 - In caso di riscontro di anomalie, porre in essere gli adempimenti appropriati (SOS) e valutare se ricorrono presupposti per astensione dalla prosecuzione

L'adeguata verifica della clientela (sintesi)

	Identificazione del cliente	Identificazione del titolare effettivo	Scopo e natura della prestazione professionale	Controllo costante nel corso della prestazione
Quando	Al momento della presentazione della proposta	Al momento della presentazione della proposta	Al momento della presentazione della proposta	Durante tutto il corso di svolgimento del rapporto professionale
Attività	Ottenimento dati identificativi del cliente persona giuridica (in genere tramite visura camerale) Verifica poteri di firma del soggetto che sottoscrive la lettera di conferimento incarico o del rappresentante legale	Interrogazione presso Registro dei Titolari Effettivi Acquisizione della specifica attestazione resa dal cliente nella quale viene dichiarato il nominativo e i dati anagrafici del titolare effettivo	Solitamente risulta espresso dalla lettera di incarico quale comune intendimento delle parti oppure insito nella natura stessa dell'incarico. Nel caso non risulti dalle evidenze di cui sopra, deve essere richiesto al cliente.	Verifica periodica della "checklist ongoing monitoring e operazioni sospette". Diligente attenzione da prestare durante lo svolgimento delle attività professionali al fine di poter individuare eventuali operazioni sospette di riciclaggio da segnalare all'UIF.



OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

In capo alla società di revisione è posto l'obbligo di segnalare le "infrazioni" e le "operazioni sospette" :

- al Ministero delle Finanze vanno segnalate le c.d. "**infrazioni**" cioè violazioni del divieto, per chiunque, di effettuare trasferimenti di denaro:
 - *in contante o tramite strumenti anonimi* : libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore, inclusi assegni bancari o postali al portatore, assegni circolari al portatore (ad esempio titoli emessi da società residenti in stati esteri) se non recano l'indicazione beneficiario e sono sprovvisti della clausola di non trasferibilità.
 - *per importi pari o superiori a 5.000 Euro* (anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati), soglia che si innalza a 15.000 euro per i pagamenti effettuati ad agenzie di viaggi e turismo, a commercianti al minuto e ad alberghi da persone fisiche non residenti in Italia, di cittadinanza extra-UE/SEE, a condizione che il soggetto che riceve il pagamento..... <continua>

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

<segue>

ponga in essere gli appositi adempimenti stabiliti dalla legge (cfr. art. 3 D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012) salvo il tramite di Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica o quando Banche o Poste Italiane sono parte nei trasferimenti.

- all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) vanno **segnalate** le **"operazioni sospette"** di riciclaggio (cioè operazioni di camuffamento e/o reimpiego aventi per oggetto denaro o beni provenienti da una attività criminosa)

In generale il compito del revisore è segnalare *eventuali fatti di cui venga a conoscenza nel corso della propria attività che possano essere indicatori dell'esistenza di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*

- Non sono generalmente richieste procedure specifiche per l'individuazione di operazioni sospette ed infrazioni [si veda tuttavia quanto specificato precedentemente]

La segnalazione di operazioni sospette caratteristiche

- I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l'obbligo di segnalare all'**UIF** una operazione sospetta **senza ritardo**, appena vengano a conoscenza degli elementi di sospetto quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- Il **sospetto** è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta a seguito del conferimento dell'incarico professionale

La segnalazione di operazioni sospette caratteristiche (segue)

- Le segnalazioni di operazioni sospette **non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza**, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni stabilite in sede contrattuale o disposte da norme di legge, regolamentari o amministrative e, se poste in essere in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa) in capo al soggetto segnalante ovvero ai suoi dipendenti o collaboratori

La segnalazione di operazioni sospette – caratteristiche (segue)

- I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta (**inosservanza punibile penalmente**).
- La segnalazione **non comporta l'applicazione automatica di provvedimenti**, bensì innesca l'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. In particolare, le segnalazioni vengono inviate all'UIF che le analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia per il successivo approfondimento ed il riscontro investigativo

Gli indicatori di anomalia

utilizzo e quadro di applicazione

- Gli **indicatori di anomalia** (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- Gli indicatori hanno la funzione di **ridurre i margini di incertezza** connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.
- È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati.

Gli indicatori di anomalia

utilizzo e quadro di applicazione (segue)

In attuazione del potere attribuito dall'articolo 6, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 231/2007, la UIF ha emanato in data 12 maggio 2023 un Provvedimento con i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette.

Il provvedimento contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

- gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività;
- gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Gli indicatori di anomalia sono reperibili sul sito dell'UIF a questo [link](#).

Gli indicatori di anomalia utilizzo e quadro di applicazione (segue)

I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili. Una volta identificati gli indicatori applicabili, i destinatari devono selezionare i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attività svolta.

INDICATORE

SUB - INDICI

4. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- 4.1. Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, *international business company*, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 4.2. Il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo.
- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 4.4. Il soggetto presenta strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società (ad es. mediante conferimento di beni in Gruppo Europeo di Interesse Economico, c.d. GEIE², costituito tra società o enti riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in Italia).

Gli indicatori di anomalia utilizzo e quadro di applicazione (segue)

Gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità.

Altri indicatori dovrebbero essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari (ad es. i prestatori di servizi di pagamento nel caso dell'indicatore 16, i prestatori di servizi di gioco per gli indicatori 22 e 23, i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori per gli indicatori 24 e 25, ecc).

Taluni indicatori possono rilevare nell'ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza (ad es. l'indicatore 26 in materia di crypto-assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari o professionisti che, alla luce della concreta attività svolta, intercettino operazioni sospette basate sull'utilizzo di tali strumenti).

Gli indicatori di anomalia – Sezione A

Si riportano di seguito gli indicatori di anomalia della sezione A



1. Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.



2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.



3. Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.



4. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

Gli indicatori di anomalia – Sezione A (segue)

Si riportano di seguito gli indicatori di anomalia della sezione A



5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.



6. Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica

Gli indicatori di anomalia – Sezione A (segue)

Si riportano di seguito gli indicatori di anomalia della sezione A



7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.



8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

Gli indicatori di anomalia – Sezione B

Si riportano di seguito gli indicatori di anomalia della sezione B



9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.



10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.



11. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.



12. Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.



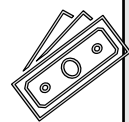
13. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

Gli indicatori di anomalia – Sezione B (segue)



14. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.

15. Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto individuato.



16. Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell'incasso o dell'invio di rimesse (c.d. money transfer) che, per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l'operatività del soggetto.

17. Operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

Gli indicatori di anomalia – Sezione B (segue)

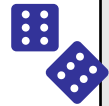
18. Operatività posta in essere nei mercati over the counter che presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla quantità, al controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, ove non sia riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).

19. Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.

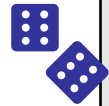
20. Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

21. Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

Gli indicatori di anomalia – Sezione B (segue)



22. Movimentazione dei conti di gioco che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.



23. Operatività di gioco fisico che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione



24. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di dispositivi che consentono l'acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività.



25. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso specifici punti serviti ovvero soggetti privati che, in termini di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con la consueta operatività ovvero sono incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività o con l'attività del singolo punto operativo.

Gli indicatori di anomalia – Sezione B (segue)

₿

26. Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

₿

27. Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.

28. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

29. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

Gli indicatori di anomalia – Sezione B (segue)

30. Operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento.

31. Operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

32. Operatività su conto corrente di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili (infra conto o rapporto) ripetuta o di importo complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione, inusuale o illogica.

Gli indicatori di anomalia – Sezione C

Si riportano di seguito gli indicatori di anomalia della sezione C

33. Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

34. Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.

Modelli e schemi di comportamenti anomali

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti.

Un'ulteriore funzione di modelli e schemi è quella di fornire un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni.

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Redatti sulla base dell'esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

Modelli e schemi di comportamenti anomali

I modelli e schemi di comportamenti anomali sono stati da ultimo aggiornati con la [comunicazione UIF del 10 novembre 2020](#). Tale comunicazione fa riferimento ai seguenti schemi:

- A. UTILIZZO O EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI
- B. FRODI SULL'IVA INTRACOMUNITARIA
- C. FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E ALTRE FORME DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
- D. OPERATIVITÀ CONNESSA CON LA CESSIONE DI CREDITI FISCALI FITTIZI E ALTRI INDEBITI UTILIZZI

Norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli a portatore

Una sezione apposita del Decreto Antiriciclaggio è dedicata alle norme riguardanti le **limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**. Si tratta di norme mirante ad impedire le transazioni di pagamento atte a favorire l'anonimato dei soggetti coinvolti.

In particolare è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad una certa somma di denaro; tale somma varia nel tempo ed è di volta in volta definita da specifici provvedimenti normativi.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti inferiori alla soglia** che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Il divieto non si applica, altresì, ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A.

Norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli a portatore

Sono inoltre previste le seguenti norme:

- gli **assegni** bancari e postali **emessi all'ordine del traente** possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
- gli **assegni circolari, vaglia postali e cambiari** sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
- il saldo dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore** non può essere pari o superiore alla soglia identificata dalle norme di legge
- in caso di **trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore**, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento

Norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli a portatore

Con riferimento alla comunicazione delle infrazioni la norma stabilisce che:

- I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a riferire, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze quando, in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle attribuzioni e attività svolte, se hanno notizia di infrazioni alle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore



Obblighi di conservazione

Obblighi di conservazione

I soggetti obbligati devono adottare idonei sistemi di conservazione per assolvere agli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni ottenute durante lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela e delle ulteriori informazioni che devono obbligatoriamente essere acquisite con riguardo all'incarico professionale

Nel **sistema di conservazione** devono essere registrati e conservati per 10 anni dalla fine della prestazione professionale i seguenti dati:

- Data dell'identificazione del cliente
- Informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del Titolare Effettivo
- Attività lavorativa svolta dal cliente e dal Titolare Effettivo
- Data dell'instaurazione della prestazione professionale
- Descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale

Il **sistema di conservazione** deve contenere tutte le informazioni richieste dal Decreto Antiriciclaggio e dalla normativa regolamentare applicabile e le stesse debbono essere mantenute costantemente aggiornate

Gli obblighi antiriciclaggio – schema di sintesi

Adeguate verifica della clientela	Registrazione	Conservazione	Segnalazione
• Identificazione cliente • Identificazione titolare effettivo • Acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto • Controllo costante nel corso del rapporto	• Registrazione in idoneo sistema di: • data identificazione • dati adeguata verifica clientela e titolare effettivo • attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo • data di instaurazione della prestazione professionale • tipologia di prestazione	• Conservazione dei dati registrati nel sistema per 10 anni dal termine della prestazione professionale	• Segnalazione all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo • Comunicazione al MEF delle infrazioni rilevate alle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore



Quadro sanzionatorio

Quadro sanzionatorio

Il quadro sanzionatorio antiriciclaggio in Italia è caratterizzato da un **sistema complesso e articolato**, volto a garantire il rispetto delle normative in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le sanzioni sono **disciplinate principalmente dal D.Lgs. 231/2007 e dal Codice Penale**, e si applicano a una vasta gamma di soggetti obbligati, tra cui banche, intermediari finanziari, revisori contabili, professionisti e imprese.

Il quadro sanzionatorio mira non solo a punire le violazioni, ma anche a prevenire e dissuadere comportamenti a rischio, incentivando l'adozione di pratiche antiriciclaggio efficienti e trasparenti.

Quadro sanzionatorio

Principali caratteristiche

- **Multilivello:** le sanzioni comprendono sia penalità amministrative (multe) che sanzioni penali (reclusione e multe), a seconda della gravità delle violazioni.
- **Proporzionalità:** le sanzioni variano in base alla natura e gravità della violazione, con importi che possono essere ridotti per violazioni di lieve entità o aumentati in caso di dolo, reiterazione o violazioni che coinvolgono somme elevate.
- **Responsabilità Estesa:** le norme non riguardano solo i soggetti direttamente coinvolti nel riciclaggio, ma anche i professionisti e gli intermediari che omettono di segnalare operazioni sospette o non rispettano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- **Obblighi Specifici per le Professioni:** revisori contabili, avvocati, notai e altri professionisti sono soggetti a sanzioni specifiche legate alla mancata o inadeguata applicazione degli obblighi antiriciclaggio, come la conservazione dei dati o la segnalazione all'UIF.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Le principali sanzioni previste dal Decreto sono sanzioni a carico del cliente e sanzioni a carico della Società di revisione.

Sanzioni a carico del cliente

Violazione degli obblighi di cui all'art. 55 del Decreto

Chiunque essendo obbligato, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Violazione di obblighi e divieti di cui all'articolo 49 del Decreto

In merito alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto (trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per un valore pari o superiore alle soglie di rilevanza), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 50.000, quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali quando la violazione ha ad oggetto importi superiori a Euro 250.000.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Sanzioni a carico della società di revisione

Il Titolo V del Decreto prevede sia delle disposizioni sanzionatorie, penali e amministrative valide per tutti i soggetti obbligati, sia delle disposizioni sanzionatorie specifiche per i revisori legali e per le società di revisione vigilate dalla Consob (art. 62, comma 5, del Decreto), riferite ad ipotesi di violazioni delle disposizioni del Decreto o delle relative disposizioni di attuazione che presentino carattere grave, ripetuto, plurimo o sistematico.

Ai sensi dell'art. 62, comma 5, del Decreto, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I (obblighi di adeguata verifica), Capo II (obblighi di conservazione) e Capo III (obblighi di segnalazione di operazioni sospette), di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 1.000.000.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

La medesima sanzione si applica ai **soggetti titolari di funzioni di amministrazione**, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Sanzioni a carico della società di revisione - ulteriori disposizioni sanzionatorie applicabili

Obblighi di adeguata verifica ed obbligo di astensione

Sanzioni amministrative (art. 56 del Decreto)

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 2.000 qualora si ometta di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Sanzioni penali (art. 55, comma 1, del Decreto)

Reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000, in caso di falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale; la medesima pena si applica qualora in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica si utilizzino dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Obblighi di conservazione

Sanzioni amministrative (art. 57 del Decreto)

sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 2.000, qualora in violazione degli articoli 31 e 32, non si ottemperi, in tutto o in parte, all'obbligo di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ovvero si ottemperi tardivamente.

Sanzioni penali (art. 55, comma 1, del Decreto)

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 30.000, in caso di acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati ed informazioni.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Obblighi di segnalazione di operazione sospetta

Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso si ometta di effettuare la segnalazione di operazione sospetta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 3.000. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette ascrivibili alla società di revisione, si applica l'articolo 62, comma 5, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 1.000.000.

Al responsabile dell'incarico di revisione e al delegato SOS responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano dell'omessa segnalazione di operazione sospetta, si applica l'art. 58, comma 1, oppure, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a Euro 300.000, prevista dall'art. 58, comma 2. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del Decreto.

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Obblighi di segnalazione di operazione sospetta

La violazione degli obblighi di riservatezza (nei confronti dei clienti o di terzi) concernenti:

- a) l'avvenuta segnalazione di operazioni sospette,
- b) il flusso di ritorno delle informazioni riguardanti le operazioni segnalate (art. 39, comma 1, del Decreto),

è sanzionata penalmente con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da Euro 5.000 a 30.000 (art. 55, comma 4, del Decreto).

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze

In caso di violazione dell'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze le infrazioni delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del Decreto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000 (art. 63, comma 5, del Decreto).

Quadro sanzionatorio – Società di revisione

Sanzioni in caso di scarsa offensività e pericolosità

Per le violazioni di cui al Titolo II, Capi I (obblighi di adeguata verifica) e Capo II (obblighi di conservazione) e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività e pericolosità, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere applicata:

- la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
- la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, qualora l'infrazione contestata sia cessata.



Case study

Caso 1

Il mercato immobiliare ha visto numerosi casi di riciclaggio di denaro, in cui individui o gruppi criminali hanno investito fondi illeciti in proprietà di lusso per nascondere l'origine del denaro.

In alcuni di questi casi erano coinvolte figure legate a governi stranieri e oligarchi, che acquistavano immobili di valore elevato per occultare denaro proveniente da corruzione o altre attività criminali.



Caso 1

Vediamo come il caso può essere inquadrato all'interno di schemi di riciclaggio ricorrenti

Schema ricorrente	Luxury Real Estate
Acquisti immobiliari di alto valore effettuati con fondi provenienti da fonti poco trasparenti o da conti in giurisdizioni off-shore.	Molti acquisti sono stati effettuati attraverso società estere registrate in paradisi fiscali o tramite conti bancari difficili da tracciare, rendendo opaco il collegamento con il reale beneficiario del bene.
Transazioni senza una chiara e giustificabile spiegazione economica, come l'acquisto di proprietà immobiliari da parte di individui con redditi che non giustificano tali investimenti.	Gli acquirenti erano funzionari pubblici o persone legate a paesi con livelli elevati di corruzione. I redditi dichiarati erano incompatibili con i valori delle proprietà acquisite, sollevando dubbi sulla provenienza lecita dei fondi.

Caso 1

Schema ricorrente	Luxury Real Estate
Utilizzo di avvocati, consulenti finanziari e agenti immobiliari per facilitare operazioni di acquisto senza effettuare adeguate verifiche sul titolare effettivo e la provenienza dei fondi.	Gli acquirenti spesso si affidavano a intermediari professionali che omettevano di segnalare transazioni sospette.
Operazioni che coinvolgono persone politicamente esposte (PEP), che dovrebbero essere oggetto di un'adeguata verifica rafforzata in quanto presentano un rischio maggiore di essere coinvolti in attività di riciclaggio o corruzione	Molti acquirenti di queste proprietà di lusso erano politically exposed persons (PEP), come oligarchi russi o politici di paesi in via di sviluppo, noti per il coinvolgimento in scandali di corruzione.

Caso 2

Uno dei più noti scandali di riciclaggio di denaro ha coinvolto un istituto finanziario che è stato accusato di facilitare il riciclaggio di miliardi di dollari provenienti dai cartelli della droga messicani e da altre attività illecite internazionali.

Tra il 2006 e il 2010, la divisione messicana dell'istituto finanziario ha accettato ingenti somme di contanti dai cartelli della droga, facilitando il trasferimento di questi fondi negli Stati Uniti e in altri paesi, spesso senza adeguati controlli antiriciclaggio. Si stima che circa 900 milioni di dollari siano stati riciclati attraverso operazioni presso questo istituto finanziario.

Caso 2

Vediamo come il caso può essere inquadrato all'interno di schemi di riciclaggio ricorrenti

Schema ricorrente	Banca
Accettazione di volumi anomali di denaro contante rispetto al normale andamento dell'attività economica del cliente o dell'istituto.	La banca accettava enormi quantità di contante da clienti che operavano in settori ad alto rischio, in particolare nelle filiali messicane.
Mancata identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo dei fondi	La banca non ha eseguito adeguate procedure di due diligence sui clienti ad alto rischio, non applicando misure rafforzate per verificare la provenienza dei fondi o il titolare effettivo. In alcuni casi, le transazioni provenivano da istituzioni fantasma o da società create per mascherare l'origine dei fondi.

Caso 2

Schema ricorrente	Banca
Trasferimenti di fondi verso giurisdizioni off-shore o conti difficili da tracciare.	I cartelli della droga utilizzavano conti bancari in giurisdizioni che garantivano segretezza bancaria, rendendo difficile il monitoraggio dei fondi. La banca ha facilitato il trasferimento di denaro verso conti bancari in paesi come le Isole Cayman e altri paradisi fiscali, nascondendo l'identità dei veri proprietari.
Operazioni non coerenti con il profilo economico e finanziario del cliente	I cartelli della droga messicani operavano su conti che superavano di gran lunga i normali flussi economici previsti per le imprese coinvolte. Tuttavia, la banca non ha indagato in modo adeguato, accettando pagamenti anomali e incoerenti con il business dichiarato dei clienti.

Caso 3

Uno dei casi più noti a livello internazionale ha coinvolto una grande banca del nord Europa.

Questo caso ha evidenziato come flussi finanziari illeciti per oltre 200 miliardi di euro siano transitati attraverso la filiale della banca nell'Europa dell'est, tra il 2007 e il 2015.

Le operazioni coinvolgevano società off-shore e clienti provenienti da paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio (inclusa la Russia), con fondi che venivano trasferiti tra conti bancari in maniera apparentemente legale ma in realtà volti a nascondere l'origine illecita del denaro.

Caso 3

Vediamo come il caso può essere inquadrato all'interno di schemi di riciclaggio ricorrenti

Schema ricorrente	Banca
L'uso di società veicolo o società registrate in giurisdizioni off-shore è un tipico indicatore di comportamenti anomali.	Molte delle transazioni sospette coinvolgevano società di comodo registrate in paesi con normative finanziarie poco trasparenti.
Operazioni con importi elevati, non coerenti con la natura e le dimensioni del cliente o del business, soprattutto se realizzate attraverso trasferimenti internazionali o tra conti correnti di paesi diversi.	La banca ha facilitato il movimento di grandi somme di denaro attraverso vari conti di clienti, spesso in piccole banche con scarsa trasparenza o regolamentazione, senza una chiara motivazione economica.

Caso 3

Schema ricorrente	Banca
Il ricorso a molteplici intermediari finanziari o a strutture complesse per le operazioni, spesso con l'interposizione di più soggetti, è un chiaro segnale di possibile riciclaggio.	I flussi di denaro passavano attraverso più banche e intermediari, rendendo difficile per le autorità tracciare l'origine e la destinazione finale dei fondi.
Le operazioni finanziarie verso/da paesi inseriti in blacklist o con normative deboli in materia di antiriciclaggio sono sempre sospette.	La filiale estera aveva una clientela prevalentemente non residente proveniente da paesi ad alto rischio, come la Russia, che utilizzava la banca per far transitare denaro verso destinazioni come Cipro e altre giurisdizioni offshore.



Conclusioni

Alla fine di questo corso dovresti essere in grado di:

- Conoscere i principali elementi che caratterizzano la normativa antiriciclaggio
- Conoscere gli obblighi in capo ai soggetti destinatari della normativa
- Conoscere le varie fasi del processo di adeguata verifica della clientela
- Conoscere gli strumenti messi a disposizione dall'UIF
- Conoscere il regime sanzionatorio di riferimento